# INPS: PRESTAZIONI MALATTIA MATERNITA' TUBERCOLOSI. SALARI MEDI E CONVENZIONALI 2020

## 01. NOZIONE

Sulla base della variazione percentuale comunicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l'anno 2019, **la circolare n. 9/2020 (**vedi nostra **Scheda** in questa **Sezione "Contributi lavoro dipendente 2020"**) **ha comunicato la misura per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera** e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con questa circolare **n. 55 del 20 aprile 2020** l'INPS ha conseguentemente indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

## 02. RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO NELL'ANNO 2020

L'Istituto, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2020, comunica gli importi giornalieri sulla base dei quali vanno determinate le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2020, alla circolare n. 5/2020.

| **1)** | **Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** |
|---|---|
| Per questi lavoratori i trattamenti per l'anno 2020 sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, **per il 2020, a 48,98 euro**. | |

| 2) | **Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** |
|---|---|
| La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, **per il 2020, è pari a 43,57 euro**. | |

| 3) | **Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** |
|---|---|
| I salari definitivi per l'anno 2020 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2019. In via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per **l'anno 2019 pari a 58,62 euro**. | |

| 4) | **Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)** |
|---|---|
| Con decreto 11 dicembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. circolare 15/2020, allegato n. 1) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2020, a favore dei lavoratori in argomento.<br>Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2020 | |

| 5) | **Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)** |
|---|---|
| Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:<br>**7,17** euro per le retribuzioni orarie effettive **fino** a **8,10** euro;<br>**8,10** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a **8,10** euro e **fino** a **9,86** euro;<br>**9,86** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a **9,86** euro;<br>**5,22** euro per i rapporti di lavoro con orario **superiore** a **24 ore settimanali**. | |

| 6) | **Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)** |
|---|---|

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

*Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali*: **43,57 euro** corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di operaio dell'agricoltura.

*Artigiani*: **48,98 euro**, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato dell'artigianato.

*Commercianti*: **48,98 euro**, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato del commercio.

*Pescatori*: **27,21 euro** corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2020 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque.

## 03. IMPORTI DA PRENDERE A RIFERIMENTO, NELL'ANNO 2020 PER ALTRE PRESTAZIONI

| 1) | **Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)** |
|---|---|

Per l'anno 2020, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, comprese quelle relative alla **maternità/paternità**, al **congedo parentale**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera** e alla **malattia**, risultano pari a:

**25,72%** per i lavoratori liberi professionisti;

**33,72%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

**34,23%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2020, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a **15.953,00** euro (cfr. la circolare n. 12/2020).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

**341,93** euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;

**448,28** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;

**455,06** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a **103.055,00** euro.

Per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a **71.780,10** euro (pari al 70% del massimale 2019, pari a **102.543,00** euro **–** cfr. la circolare n. 19/2019).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla L 128/2019, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate, per gli eventi sorti a decorrere dal 5 settembre 2019, applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le percentuali:

dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia,

del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera,

all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2020 è pari a **282,34** euro.

***Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)***

Per il 2020, gli importi sono quindi pari a:

**45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

**67,76** euro (24 %), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

**90,35** euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

***Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)***

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2020, gli importi sono pari a:

**22,59** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

**33,88** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

**45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

## 2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (cd. assegno di maternità dei Comuni)

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – recante la *"Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità"* (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

assegno di maternità di base (in misura piena) pari a **348,12** euro mensili per complessivi **1.740,60** euro;

indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.416,66 euro.

## 3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(cd. Assegno di maternità dello Stato)

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2020, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.

| 4) | **Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001** |
|---|---|

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2020 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2020 è pari a **6.695,91** euro.

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2020 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.739,77** euro (6.695,91 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2020, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

| 5) | **Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 - Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2020** |
|---|---|

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002 rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'0,5%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (**tabella 1**), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (**tabella 2**) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

| ***TABELLA 1*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Valori <u>massimi</u> dell'indennità economica***<br>*(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)* | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Anno** | **Importo complessivo annuo** | **Importo massimo annuo indennità** | **Importo massimo giornaliero indennità** |
| **2020** | **48.737,86** | **36.645,00** | **100,12** |

| ***TABELLA 2*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Valori <u>massimi</u> di retribuzione figurativa accreditabile***<br>*(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)* | | | |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Anno** | **retribuzione figurativa massima annua** | **retribuzione figurativa massima settimanale** | **retribuzione figurativa massima giornaliera** |
| **2020** | **36.645,00** | **704,71** | **100,12** |